



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 10/11/2015, assunta al protocollo generale dell'Assessorato Reg.le Autonomie Locali e Funzione Pubblica in pari data al n. 148817, con la quale la Dott.ssa Russo Alessandra nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che, alla data del 12/04/2020, maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e ha chiesto di essere collocato in quiescenza, per massima anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 143764 del 13/12/2019, con la quale è stato comunicato al Capo di Gabinetto dell'Assessorato Regionale dell'Economia che la Dott.ssa Russo Alessandra ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015 e che la stessa maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 26/05/2020;
- VISTA la nota prot. n. 360/Gab. del 20/01/2020 del Capo di Gabinetto, dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non è stata contingentata;
- VISTA la nota del Servizio 3 - F.P. prot. n. 36284 del 14/04/2020, con la quale è stato comunicato alla Dott.ssa Russo Alessandra, che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/06/2020;
- VISTA la nota prot. n. 3012 del 15/05/2020, trasmessa via mail dall'Assessorato Regionale dell'Economia, con la quale l'On.le Assessore ha comunicato il contingentamento della Dott.ssa Russo Alessandra fino al 30/06/2020 e di procedere alla cancellazione dal ruolo a decorrere dal 01/07/2020;
- VISTA la nota del Servizio 3 - F.P. prot. n. 45754 del 22/05/2020, con la quale è stato comunicato alla Dott.ssa Russo Alessandra, che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/07/2020;
- VISTO il D.A. n. 178 Gr. IX del 01/09/1986, registrato alla Corte dei Conti il 22/01/1987 reg. n. 2 fgl. n. 145, con il quale la Dott.ssa Russo Alessandra, è stata nominata con effetto dal 01/06/1985, Assistente del ruolo Amministrativo regionale di cui alla tabella "A" alla L.r. 41/85;
- VISTO il D.D.S. n. 8945 del 12/12/2018 – vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 09/01/2019 per il 31/12/2018 al n. 5473 – con il quale, in favore della Dott.ssa Russo Alessandra, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 11/88, è stato computato utile e

senza onere ai fini di quiescenza il servizio pre-ruolo prestato dal 11/06/1980 al 31/05/1985 per complessivi AA. 04 MM. 11 e GG. 21;

VISTO il D.D.G. n. 3877 del 06/04/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 27/05/2004 al n. 154 – Progr. Rag. 631, con il quale la Dott.ssa Russo Alessandra, a decorrere dal 17/05/2000, è stata inquadrata nella III fascia dirigenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, della L.R. 15/05/2000 n. 10;

VISTO lo stato matricolare regionale;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Russo Alessandra, alla data del 30/06/2020, vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

<b>SERVIZI UTILI</b>	<b>AA</b>	<b>MM</b>	<b>GG</b>
Servizio regionale dal 01/06/1985 al 30/06/2020	35	01	00
Servizio computato (D.D.S. n. 8945 del 12/12/2018)	04	11	21
<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>40</b>	<b>00</b>	<b>21</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### **DECRETA**

Art. 1) Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal **01/07/2020** è risolto il rapporto di lavoro della Dott.ssa Russo Alessandra nata a [REDACTED] il [REDACTED] – Dirigente terza fascia - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2) Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 26/06/2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  
C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3  
F.to G.G. Palagonia